

## Rassegna di giurisprudenza in materia consumeristica

*a cura di Andrea Missaglia*

### Corte di giustizia delle Comunità europee, Sezione I

*Sentenza 9 febbraio 2006; causa C-127/04;  
Pres. Jann, Avv. Gen. Geelhoed (concl. par-  
zialmente diff.); O'Byrne c. Sanofi Pasteur  
MSD Ltd e altra.*

*L'art. 11 della direttiva 85/374/CEE deve essere interpretato nel senso che un prodotto è messo in circolazione allorché è uscito dal processo di fabbricazione messo in atto dal produttore ed è entrato nel processo di commercializzazione in cui si trova nello stato offerto al pubblico per essere utilizzato o consumato.*

La sentenza commentata viene segnalata perché è una delle prime a definire espressamente il concetto della messa in circolazione di un prodotto ai fini dell'applicazione della normativa che regola il risarcimento dei danni in presenza di prodotti difettosi<sup>1</sup>.

#### 1) La normativa comunitaria

La Direttiva 85/374/CEE è la prima delle grandi direttive che, nel tempo, hanno formato un vero e proprio diritto del consumo di matrice europea, esportando anche nel nostro paese istituti di protezione dei diritti

dei consumatori sino a quel momento sconosciuti, ma già largamente presenti nella legislazione dei paesi più avanzati.

In base alla direttiva citata, è stato infatti introdotto in modo uniforme in tutti i paesi allora aderenti alla Comunità economica europea l'istituto della responsabilità diretta del produttore per i danni provocati dai suoi prodotti difettosi, dilatando così la tutela del danneggiato in precedenza fondata solo sulle norme civilistiche di tradizione romanistica, che facevano perno sugli istituti della garanzia legale e del danno extracontrattuale.

È opportuno precisare che il destinatario della protezione offerta dalla normativa comunitaria non è solo, come spesso accade, il "consumatore" (identificato come la persona fisica che utilizza il bene per uno scopo estraneo all'arte o professione da lui esercitata) ma, piuttosto, la ben più ampia platea degli utilizzatori indifferenziati del prodotto (vi rientrano, quindi, anche i professionisti e le persone giuridiche).

Il diritto al risarcimento è, però, limitato da ben precisi limiti temporali: è, infatti, prevista la sua prescrizione

<sup>1</sup> *La Corte aveva, infatti, già avuto modo di occuparsi della questione con la sentenza 10/05/01 causa C-203/99, ma sotto il diverso profilo del prodotto consumato dall'utilizzatore direttamente presso il produttore*

*(si trattava di un farmaco prodotto dall'ospedale per uso interno all'ospedale stesso) e aveva concluso per l'applicabilità della disciplina de qua.*

entro tre anni dal momento in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, dell'esistenza del difetto e dell'identità del responsabile.

È inoltre previsto dall'art. 11 della direttiva un termine di "decadenza" di dieci anni dal giorno in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

Ma cosa deve intendersi per "messa in circolazione"?

La direttiva europea, sul punto, è avara di informazioni.

Ed è evidente che il problema si pone, dato che di regola tra la produzione e il recapito all'utilizzatore finale il bene viene normalmente ceduto a intermediari, grossisti e dettaglianti.

Per individuare il momento da cui iniziare a far decorrere il termine di decadenza decennale si dovrà prendere in considerazione la prima cessione del bene da parte del produttore a qualsiasi intermediario, o la cessione che ha trasferito la proprietà o l'uso del bene al titolare/utilizzatore finale?

Il momento della messa in circolazione è poi rilevante anche a un altro fine: accertare qual era lo standard di sicurezza che il produttore avrebbe dovuto rispettare. La responsabilità del produttore è, infatti e giustamente, esclusa se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, nel momento in cui il prodotto è stato posto in circolazione, non permetteva ancora di considerarlo difettoso.

La causa che ha dato origine alla pronuncia della Corte UE in commento pendeva avanti la High Court of Justice inglese e vedeva come attori i rappresentanti di un minore che riteneva di aver subito gravi lesioni a causa

della somministrazione di un vaccino ritenuto difettoso. La causa era stata intentata nei confronti della società distributrice del vaccino, controllata al 100% dalla società produttrice dello stesso, ma non nei confronti del produttore, persona giuridica distinta avente sede nell'Unione europea e omonima della società distributrice.

A fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, veniva poi proposta una seconda azione nei confronti della società produttrice, la quale eccepiva che il vaccino *de quo* era stato messo in circolazione mediante consegna al distributore oltre dieci anni prima della proposizione dell'azione nei suoi confronti.

Per risolvere la questione, la Corte UE ha effettuato una disamina analitica delle disposizioni contenute nella direttiva rilevando come, a differenza dei casi di esonero da responsabilità del produttore (da interpretarsi in modo restrittivo, al fine di salvaguardare gli interessi delle vittime di un danno causato da un prodotto difettoso), il termine di decadenza abbia un carattere neutrale, in quanto posto a tutela delle ragioni di certezza del diritto nell'interesse di entrambe le parti in causa e la sua determinazione debba, quindi, rispondere a criteri oggettivi.

Posta questa premessa, la Corte ha concluso che il *dies a quo* dal quale è necessario calcolare il termine decennale di decadenza dell'azione risarcitoria deve essere individuato dal momento in cui il bene è uscito dal processo di fabbricazione messo in atto dal produttore ed è entrato nel processo di commercializzazione in cui si trova

nello stato offerto al pubblico per essere utilizzato o consumato.

A questo proposito, la sentenza ha subito escluso che la mera cessione del prodotto a un'altra società, pur avendo distinta personalità giuridica, potesse di per se stessa considerarsi una "messa in circolazione".

La Corte di Strasburgo, più nello specifico, ha rilevato che, quando nel processo di commercializzazione tra il consumatore finale e il produttore si interpongono più passaggi distributivi, è necessario verificare se qualche anello della catena sia così strettamente legato al produttore da poter essere a tutti gli effetti assimilato a esso.

Tale valutazione dovrà essere effettuata dai Giudici nazionali alla luce della definizione di produttore data dalla Direttiva 85/374/CEE: il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente o chi, comunque, appone il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto o sulla confezione.

Da quanto affermato dalla Corte, si deve arguire che devono senz'altro considerarsi compresi nel processo di produzione tutti quei passaggi (quali, per esempio, le lavorazioni successive, lo stoccaggio e la distribuzione) che sono necessari al venire a esistenza del prodotto e alla sua distribuzione ai potenziali acquirenti.

Queste fasi di produzione verranno, quindi, ricondotte all'attività di produzione e al produttore stesso a prescindere dal soggetto che le abbia poste in essere.

## 2) *L'attuazione della direttiva nel sistema legislativo italiano*

Nel nostro paese è stata data attuazione alla Direttiva 85/373/CEE mediante il DPR 24 maggio 1988 n. 224 (ora artt. 114 e seguenti del Codice del Consumo) che, come è noto, ha sancito l'obbligo da parte del produttore di indennizzare direttamente l'utilizzazione finale del prodotto difettoso per tutti i danni da questo provocati (i danni alle cose sono risarcibili solo se superano la franchigia di 387,00 euro).

La normativa italiana, rispetto alla fonte sovraordinata, ha meglio specificato il concetto di "messa in circolazione", dedicandogli l'intero art. 7 del DPR 224/88 (ora art. 119 del Codice del Consumo): il prodotto si considera messo in circolazione «*quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore o ad un ausiliario di questi, anche in visione o in prova*».

La norma specifica, inoltre, che si considera messo in circolazione anche il prodotto consegnato al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente e giunge perfino a regolare il particolare caso della vendita coatta del prodotto stesso (in questo caso, il produttore può escludere la propria responsabilità ai sensi della presente legge, ove dichiari l'esistenza del difetto all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento, ovvero notifichi un atto in tal senso al creditore procedente entro 15 giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso).

La normativa italiana sembra dunque attribuire rilevante importanza, ai fini dell'individuazione del momento della "messa in circolazione", al passaggio di proprietà tra il produttore e

il primo acquirente del prodotto che, in teoria, potrebbe essere anche una società interamente controllata dal produttore stesso.

Alla luce di questa sentenza, quindi, sarà necessario compiere uno sforzo interpretativo, andando oltre la mera formulazione letterale della norma per coglierne, in armonia con l'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, la vera *ratio*. Se, infatti, lo scopo del legislatore europeo era quello di fissare un termine sufficientemente certo per far decorrere il termine di decadenza dell'azione risarcitoria e altri importanti effetti, questo non può essere individuato all'interno del processo produttivo quando il prodotto, pur passando formalmente di mano, resta comunque nella sostanziale disponibilità del produttore stesso.

Un evento quale la cessione del prodotto a una propria controllata per la successiva distribuzione rischia, inoltre, di essere poco conoscibile per il consumatore esterno alla struttura aziendale.

La questione della messa in circolazione, sebbene allo scrivente non consti che abbia sinora trovato eco nella pratica giurisprudenziale italiana<sup>2</sup>, potrebbe in futuro emergere soprattutto in particolari settori di mercato.

Si pensi, per esempio, alla controversia che potrebbe opporre alla casa produttrice l'utilizzatore di un veicolo che ritenga di aver subito un danno nel corso di un incidente stradale a causa della mancanza di un dispositivo di sicurezza ritenuto indispensabile e da qualche tempo montato di serie sui veicoli.

<sup>2</sup> Solo un fuggevole riferimento è contenuto nella sentenza del Tribunale di Monza 11/09/95 (commentata in Rosario D'Arrigo: *La Responsabilità del Produttore*, Giuffrè,

Alla luce dei principi stabiliti nella sentenza commentata, se anche l'autovettura fosse stata prodotta tempo prima e poi stoccatà presso un importatore, filiale o magazzino del produttore, la valutazione sulla doverosità dell'installazione di un componente di sicurezza dovrà essere condotta non al momento della produzione del veicolo stesso (quando quel dispositivo ben poteva non essere d'uso comune), ma al momento della sua messa in circolazione con l'effettiva offerta al pubblico.

**Corte di Giustizia delle Comunità europee**  
*Sentenza 19 settembre 2006; C-356/04*  
*depositata*

*La presente direttiva ha lo scopo di tutelare il consumatore e le persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché gli interessi del pubblico in generale, dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa [...] qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per questo motivo, ledere o possa ledere un concorrente.*

La questione interpretativa sottoposta alla Corte riguarda le condizioni di liceità della pubblicità comparativa, regolata a livello comunitario dalle Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE. Se-

*2006) nella parte in cui il Giudice passa in rassegna tutte le disposizioni della normativa vigente.*

condo la Corte di Giustizia europea l'obiettivo della pubblicità comparativa è quello di incentivare la concorrenza fra i fornitori di beni e di servizi nell'interesse dei consumatori.

Per questo motivo, quindi, nella sentenza la Corte ha ritenuto che un'informazione comparativa relativa al livello generale dei prezzi praticati nelle catene di grandi magazzini, per quanto concerne un determinato assortimento di prodotti, può risultare più utile per il consumatore di un'informazione comparativa limitata ai prezzi di un solo prodotto.

La Corte ha stabilito al riguardo alcuni importanti principi. In primo luogo, ha affermato che la pubblicità comparativa può riguardare assortimenti di prodotti di consumo corrente venduti da due catene di grandi magazzini concorrenti, purché costituiti da prodotti che, considerati a paia, soddisfino individualmente l'obbligo di comparabilità. A tal fine non è necessario che, in caso di raffronto dei prezzi, i prodotti e i prezzi costituiscano oggetto di un'elencazione espressa ed esaustiva nel messaggio pubblicitario.

La Corte ha inoltre chiarito che il criterio del confronto oggettivo tra prodotti e/o servizi richiesto dalla direttiva è da intendersi soddisfatto qualora vengano escluse, nel messaggio pubblicitario, valutazioni di carattere soggettivo sui concorrenti citati esplicitamente o implicitamente nella pubblicità comparativa. È sufficiente, per la Corte, che il messaggio pubblicitario soddisfi il criterio di verificabilità. La Corte ha, però, riconosciuto l'ingannevolezza e, di conseguenza, l'illiceità di una pubblicità comparativa che vanti un livello generale di prezzi più basso

di un operatore pubblicitario rispetto ai suoi principali concorrenti.

In breve la Corte di Giustizia ha precisato che una pubblicità comparativa che vanti il livello generale dei prezzi più basso dell'operatore pubblicitario rispetto ai suoi principali concorrenti, mentre il raffronto ha avuto come oggetto un campionario di prodotti, può rivestire un carattere ingannevole quando il messaggio pubblicitario:

- non evidenzia che il raffronto ha avuto per oggetto soltanto un tale campionario e non l'insieme dei prodotti dell'operatore pubblicitario;
- non individua gli elementi del raffronto avvenuto o non informi il destinatario sulla fonte di informazione presso la quale tale individuazione è accessibile;
- comporta un riferimento collettivo a una forbice di risparmi, che possono essere ottenuti dal consumatore che effettui i suoi acquisti presso l'operatore pubblicitario piuttosto che presso i suoi concorrenti, senza individuare il livello generale dei prezzi praticati, rispettivamente, da ciascuno dei detti concorrenti e l'importo dei risparmi che possono essere ottenuti effettuando i suoi acquisti presso l'operatore pubblicitario piuttosto che da ciascuno di essi.

L'Antitrust, per il momento, non sembra essersi ancora allineata con l'interpretazione della Corte di Giustizia, in quanto ritiene che le caratteristiche previste da quest'ultima non siano del tutto verificabili e, pertanto, non possono ritenersi utili al fine di sostenere la maggior convenienza dei punti vendita oggetto della campagna promozionale.